

*Interrogazione a risposta scritta:*

ROTUNDO. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere:

se il Ministro sia a conoscenza che la stazione ferroviaria di Lecce è priva dal luglio 2001 del servizio di deposito bagagli;

se il Ministro sia a conoscenza che i treni navetta, cioè quei convogli che consentono il trasporto delle auto, non arrivano a Lecce (si fermano infatti alla stazione ferroviaria di Bari), privando così il turista o il visitatore, giunto alla stazione del capoluogo leccese, della possibilità di spostarsi con la propria autovettura nei diversi comuni della provincia;

quali iniziative intenda adottare perché il Salento non continui a subire assurde penalizzazioni e se non ritenga di dover sollecitare Trenitalia ad attivare con la massima urgenza i servizi su menzionati, considerato che siamo oramai alla vigilia della stagione estiva e che la loro mancata attivazione rappresenta un danno all'economia turistica ed all'immagine della provincia di Lecce. (4-06429)

\* \* \*

*INTERNO**Interrogazioni a risposta scritta:*

GIORDANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 5 maggio 2003 nel comune di San Lucido, provincia di Cosenza, è stato emesso un decreto, da parte del Sindaco, a dir poco illegittimo;

suddetto decreto riduce l'ingresso presso gli uffici del comune da parte dei Consiglieri comunali di minoranza ad una « fascia » oraria del tutto priva di senso, vale a dire ogni giovedì dalle 12.00 alle 13.30;

tale atto costituisce una chiara e grave opera di discriminazione nei confronti dei Consiglieri comunali di minoranza;

l'articolo 54 della Costituzione sancisce: « che i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempiere con disciplina ed onore »;

attraverso atti amministrativi interni, l'ordinamento giuridico italiano non riconosce la facoltà di derogare a norma di legge;

l'articolo 43 T.U.E.L. stabilisce che « i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato »;

la legge n. 241 del 1990 e giurisprudenza consolidata consacrano il diritto di accesso quale principio generale dell'ordinamento giuridico;

il dispositivo del decreto del Sindaco può costituire, per l'assoluta arbitrarietà delle sue conclusioni, abuso d'ufficio, punibile ai sensi dell'articolo n. 323 del codice penale suffragati in questa considerazione anche da una recente pronuncia del Prefetto della Provincia di Cosenza, dove esplicita che: « ai Consiglieri comunali è riconosciuto un diritto di accesso più ampio di quello accordato ai cittadini »;

l'articolo n. 135 T.U.E.L. riconosce al Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto legge del 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni, che quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle attività delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge —:

se non ritenga che nel caso esposto sussista una grave violazione di legge e, in caso affermativo, quali iniziative di propria competenza intenda assumere. (4-06426)

BLASI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

su tutto il territorio nazionale sono installati dispositivi elettronici mirati al video ed audio controllo dei cittadini, allo scopo di perseguire eventuali attività illegali connesse a reati di vario tipo;

tale servizio di telecontrollo si sta sempre più intensificando anche in ragione alle attività sperimentali che la Polizia Stradale sta attuando per il controllo dei perimetri stradali allo scopo di sanzionare le diverse fattispecie che rientrano fra le infrazioni e le violazioni al codice della strada;

tali strumenti di controllo elettronico, sebbene rientranti nelle legittime attività di controllo dei reati che purtroppo si consumano sul territorio nazionale, tuttavia stanno sempre più soffocando gli spazi di libertà individuali dei cittadini, i quali finiscono per sentirsi spiati, osservati e finanche ascoltati anche in luoghi privati, oltre che per strada e nei luoghi di lavoro, violando così il diritto alla *privacy* -:

quale sia la posizione del ministro in merito e se non ritenga di verificare se tali sperimentazioni siano finalizzate al perseguimento di reati maggiori e di vigilanza sui fenomeni malavitosi e terroristici, oppure potranno, in futuro, essere utilizzati per l'accertamento di violazioni minori al codice della strada per sanzionare i trasgressori, risultando quindi delle vere e proprie violazioni ai diritti individuali e alle garanzie personali che la Costituzione riconosce come elementi fondativi della nostra democrazia. (4-06427)

PREDA e ALBONETTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

i sindaci di Cervia, Cesenatico, Bellaria, Gatteo, S. Mauro Pascoli, Riccione e Cattolica, fortemente preoccupati delle notizie frammentarie e confuse che continuano a pervenire da organi centrali e

periferici dello Stato inerenti la paventata non istituzione dei commissariati estivi della Polizia di Stato hanno richiesto al Ministro interrogato un urgente incontro:

le suddette località nel periodo estivo contano decine di milioni di presenze e rappresentano uno dei punti più alti dell'offerta turistica italiana;

la presenza dei commissariati estivi negli ultimi 20 anni ha sempre rappresentato un punto di riferimento essenziale ed ha garantito un contenimento dei fenomeni malavitosi emergenti e un normale svolgimento delle attività turistiche -:

quali iniziative si intendano prendere al fine di confermare la presenza dei commissariati estivi nelle suddette località balneari, anche perché una diversa decisione alla vigilia del periodo estivo creerebbe notevoli difficoltà anche organizzative. (4-06431)

FOTI e AIRAGHI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

sono ancora numerosi i soggetti che, intralciando il traffico e recando disturbo agli automobilisti, esercitano l'attività di « lavavetri » agli incroci delle strade e dei semafori;

detta « attività » non è soggetta ad alcuna autorizzazione, come sancito dalla Cassazione penale (Sezione I° - 5 novembre 2002, n. 37122);

autorità soggetta ad intervenire in ordine alla cessazione dell'attività di cui sopra, è il Questore, giusto quanto disposto dall'articolo 17/ter, comma 1, del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, N. 773/31 -:

se e quali disposizioni intenda impartire alle Questure affinché l'attività non sia più esercitata in prossimità di incroci e di semafori. (4-06438)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Banca d'Italia non espone, neppure nella sua sede centrale, la bandiera nazionale;

può affermarsi che sia l'unico caso al mondo, ivi compreso il Terzo mondo, in cui la banca centrale non espone il Vessillo nazionale;

alcuni cittadini sono addirittura entrati per chiedere spiegazioni, senza naturalmente avere soddisfazione —:

se non ritenga di dover segnalare al Governatore della Banca d'Italia la doverosa necessità di esporre la bandiera nazionale nelle sedi dell'istituto, e segnata-  
mente nella sede centrale. (4-06441)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MOLINARI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il decreto dirigenziale n. 40 del 17 aprile 2003 per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo e le supplenze del personale docente ed educativo per l'anno scolastico 2003-2004 reca due distinte tabelle per la valutazione dei titoli: la tabella A, approvata col decreto ministeriale del 12 febbraio 2002, n. 11, per i docenti inseriti in prima e seconda fascia, e la tabella A/1, approvata con decreto ministeriale 40/2003, per i docenti inseriti nella terza fascia;

la tabella A non recepisce il pronunciato della sentenza del TAR Lazio 25 luglio 2002, n. 7121, confermata in sede d'appello dal Consiglio di Stato con sentenza 7460/2002, che annulla la circolare ministeriale n. 69 del 2002 nella parte in cui prevede la possibilità del cumulo dei 30 punti della abilitazione conseguita

presso le scuole di specializzazione (SSIS) con il punteggio del servizio prestato durante la durata legale del corso di specializzazione;

la mancata previsione normativa di tale divieto di cumulo tende a perpetuare una evidente disparità di trattamento tra i docenti abilitati presso le SISS e i docenti abilitati con i concorsi oppure con i corsi-concorsi abilitanti e può costituire la premessa di nuovi defatiganti contenziosi;

il decreto non prevede un riequilibrio del punteggio per i docenti in prima e seconda fascia abilitati con i concorsi e con le abilitazioni riservate, a differenza dei docenti di terza fascia ai quali sono stati attribuiti 18 punti —:

se il Ministro interrogato non ritenga di adottare un provvedimento di modifica del citato decreto, prevedendo espressamente il divieto di cumulo dei 30 punti dell'abilitazione SSIS con il punteggio del servizio prestato durante la durata del corso di specializzazione, in ottemperanza ai pronunciati della giurisprudenza amministrativa;

se non intenda, inoltre, porre in essere misure di riequilibrio nella valutazione dei titoli che non danneggino pesantemente altri aspiranti pur in possesso di adeguati requisiti culturali. (4-06430)

BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto « San Giovanni Bosco » di Colle di Val d'Elsa a Siena si articola in due scuole tra loro associate: il Liceo linguistico e della formazione « San Giovanni Bosco » (scuola associante) e l'Istituto professionale « Cennino Cennini » (scuola associata);

presso le due scuole vi erano due distinti titolarità per la classe di concorso A019, per la quali era previsto, per l'anno scolastico 2003-2004, un impegno di 14 ore settimanali ciascuna;